



Roma, 28/12/2021

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202100013574/A.G.
Oggetto: COVID-19 - Decreto-Legge 221/2021 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Circolare n. 13420

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza e le misure di contenimento per le festività.
Prorogate fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e fino al 31 dicembre 2022 quelle sulla somministrazione dei vaccini in farmacia***

Riferimenti normativi: DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.305 del 24-12-2021).

E' in vigore dal 25 dicembre il [decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#). Di seguito le principali misure di interesse.

Proroga stato di emergenza (art. 1)

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato **fino al 31 marzo 2022**.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)

Con una modifica ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (cfr circolare federale n. [13158 dell'11 agosto 2021](#)), è stata **ridotta da nove a sei mesi la durata della certificazione Covid** rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo e di quella rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

La riduzione della durata del green pass avrà effetto dal 1° febbraio 2022.

Mascherine (art. 4)

Dal 25 dicembre u.s. fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **anche nei luoghi all'aperto**, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (cfr circolare federale n. [12860 del 4 marzo 2021](#)), trova applicazione anche in zona bianca.

Dal 25 dicembre u.s. fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.

L'utilizzo delle mascherine FFP2 è inoltre obbligatorio, per il medesimo periodo, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (art. 7)

A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito:

- ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
- ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 8)

Con una modifica all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, è stato disposto che, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in zona bianca, anche l'accesso ai corsi di formazione privati se svolti in presenza è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente (art. 9)

Con una modifica all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 (cfr circolare federale n. [13229 del 1.10.2021](#)) sono state prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi a **prezzi calmierati in farmacia** (e in tutte le altre strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 aderenti al Protocollo d'Intesa di cui all'art. 5 del D.L. 105/2021).

Prorogate, sempre **fino al 31 marzo 2022** anche le disposizioni in base alle quali le farmacie (e le strutture sanitarie che effettuano tamponi antigenici rapidi) debbano assicurare l'esecuzione **gratuita** del tampone nei confronti dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia (art. 12).

Prorogate **fino al 31 dicembre 2022** le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr circolari federali n. [12730 del 5.1.2021](#) e n. [12905 del 24.3.2021](#)) sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte dei farmacisti opportunamente formati.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 (art. 16)

Sono prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto in oggetto, tra cui in particolare si evidenziano i seguenti:

- Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali (cfr circolare federale n. [12315 del 17.6.2020](#));
- Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (cfr circolare federale n. [12317 del 17-6-2020](#));
- Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici (cfr circolare federale n. [12408 del 23.7.2020](#));
- Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile (cfr circolare federale n. [12408 del 23.7.2020](#));
- Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (cfr circolare federale n. [13026 del 4.6.2021](#)).

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali (art. 17)

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 24 gennaio, saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a

diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto

Sono inoltre **prorogate, fino alla data di adozione del suddetto decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022** le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in base alle quali i **lavoratori fragili** svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Prorogate **fino al 31 marzo 2022** anche le misure sui **congedi parentali** di cui all'art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cfr circolare federale n. [13299 del 31.11.2021](#)).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)